



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Ufficio Gestione Entrate Tributarie

GUIDA IMU

2023

A cura del Servizio Gestione Entrate Tributarie

AL SOLO FINE DI AGGIORNARE I CITTADINI CIRCA LE NOVITÀ IMU INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 N° 197/2022 E SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IN ACCONTO E A SALDO, QUI DI SEGUITO VENGONO RIPORTATE LE DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE

Le Aliquote IMU 2023 da applicare nel Comune di Ruvo di Puglia, SONO LE STESSE APPLICATI PER L'ANNO 2022.

PAGAMENTO IMU ACCONTO DI GIUGNO

La Legge di bilancio 2023 ha **confermato le regole per il pagamento dell'imposta in due rate, ossia 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.**

L' IMU 2023 deve essere pagata **in due rate distinte:**

⇒ **l'acconto con scadenza al 16 giugno**

⇒ **il saldo con scadenza al 16 dicembre.**

L'ammontare della prima rata è pari alla metà di quanto pagato di IMU nel corso del 2022.

IMU 2023		
CATEGORIE DI IMMOBILI	Aliquote/detrazioni	Codice Tributo
Abitazione principale (Cat. A) e relative pertinenze (<i>C/2, C/6 , C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</i>)	<i>ESENTE</i>	=====
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – Immobili di pregio</i>)	6 per mille	3912
Detrazione per abitazione principale (<i>esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – Immobili di pregio</i>)	€ 200,00	=====
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	€ 200,00	=====
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (<i>di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato</i>)	7,6 per mille 3,0 per mille	3925 3930
Aree fabbricabili	10,6 per mille	3916
Terreni agricoli	<i>ESENTI</i>	=====
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<i>ESENTI</i>	=====
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>dal 01/01/2022 – ex comma 751 Legge 160/2019</i>)	<i>ESENTI</i>	=====
Immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (<i>art. 1, comma 759, L. 160/2019</i>)	<i>ESENTI</i>	=====

CONFERME DI LEGGE

Per l'anno 2023 restano confermate:

- ⇒ il presupposto e la determinazione della base imponibile
- ⇒ l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (*categorie catastali dalla A2 alla A7*).
- ⇒ la facoltà da parte dei Comuni di equiparare l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che sia l'abitazione principale che le relative pertinenze non risultino locate.
- ⇒ le riduzioni per:
 - a) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale
 - b) gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n° 431/1998
 - c) la riduzione alle unità immobiliari concessa in comodato che **dal 2022 si estende**, in caso di morte del comodatario, **al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori**.
- ⇒ l'esenzione dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati.

Novità 2023

Riduzione IMU immobili posseduti da contribuenti esteri

La misura dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta al 50 per cento. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Esenzione IMU "Immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili"

A decorrere dal 1° Gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria.

COME PAGARE L'IMU DALL'ESTERO

Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario, o con bonifico bancario:

IBAN: IT 83 Q 05262 79748 T20990001291

BIC SWIFT: BPPUIT33XXX intestato a Tesoreria Comunale – Ruvo di Puglia –

BANCA POPOLARE PUGLIESE – Filiale d Ruvo di Puglia

Termine di presentazione della dichiarazione IMU

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni dell'anno di imposta 2022 è il 30 giugno 2023.